COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 163 del 19.09.2017

COPIA

Oggetto:	**Resistenza e costituzione nel giudizio di appello promosso dall'avvocato Giuseppe Dicuonzo avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari numero 1560/2017 pubblicata in data 18 maggio 2017.**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di settembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-durante gli anni 2004/2005 il Comune di Sestu svolgeva attività di accertamento ICI per le annualità di imposta 1999/2000/2001 servendosi della Società Ipe Spa (confluita in Tributi Italia Spa con decorrenza dal 01 gennaio 2009), già concessionaria del servizio Icp, ddppaa e Tosap;

-fra le altre condizioni concernenti il servizio, il Contratto repertorio numero 194/2003, ai sensi dell'articolo numero 5, prevedeva che la società appaltatrice garantisse l'assistenza in giudizio nel contenzioso eventualmente instaurato avverso gli atti emessi durante l'attività di controllo attraverso la nomina di un legale di propria fiducia, cui il Sindaco rilasciava procura per la rappresentanza processuale davanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

-nel corso della menzionata attività accertativa sorgevano dei contenziosi promossi dal contribuente Commerciale Orrù S.p.a davanti alla Commissione Provinciale e Regionale di Cagliari, nei quali l'Ente veniva rappresentato dall'avvocato Giuseppe Dicuonzo, del foro di Foggia, in qualità di legale di fiducia dell'Ipe S.p.a.;

-a fronte di inadempimenti contrattuali da parte dell'avvocato Giuseppe Dicuonzo, concernenti la corretta gestione dei contenziosi, il Comune di Sestu, giusta deliberazione di Giunta comunale numero 281 del 22 dicembre 2009, conferiva incarico di patrocinio legale a favore dell'Avvocato Antonio Enna, con studio in Cagliari, via Dante numero 32, al fine di instaurare una causa civile, davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, per responsabilità professionale, nei riguardi del medesimo;

Dato atto che la causa, iscritta al ruolo civile numero 2347/2010, si è conclusa con Sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari numero 1560 del 18 maggio 2017, la quale, in totale accoglimento delle eccezioni dell'Ente, ha condannato l'avvocato Giuseppe Dicuonzo:

–al risarcimento danni a favore dell'Ente, per responsabilità professionale, quantificati in euro 202.784,87, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;

–alla refusione delle spese di giudizio a favore dell'Ente, per l'importo di euro 13.430,00 oltre accessori di Legge, per un totale di euro 19.595,98;

Considerato che la controparte ha interposto atto di appello davanti alla Corte Civile di Appello di Cagliari, come da comunicazione dell'avvocato Antonio Enna del 06 giugno 2017;

Precisato altresì che l'appello è munito di istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

Riscontrate:

–la comunicazione del 13 settembre 2017 del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi contenente la valutazione di opportunità di resistenza nel nuovo giudizio;

-la Relazione dell'Ufficio Contenzioso del 18 settembre 2017 nella quale sono ulteriormente precisati tutti gli aspetti processuali e sostanziali della vicenda;

Visto il Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 152/2012, ed in particolare l'articolo 5, lettera d) "*casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto*" ;

Precisato che l'Ufficio Contenzioso:

-in applicazione del sopraccitato Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali,

tenendo conto della lite e del valore della causa, ritiene congrua la somma preventivata dal legale con propria comunicazione del 11 settembre 2017, protocollo numero 21735, a finanziamento della propria attività in grado di appello, quantificata in euro 7.642,00, oltre accessori di Legge, per un totale lordo di euro 11.150,59;

Precisato che l'importo di cui sopra:

-è stato parametrato sulla scorta dei valori minimi tabellari stabiliti, per il valore della causa in esame, dal Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014;

-è stato altresì valutato tenuto conto della condanna delle spese nel giudizio di primo grado, come detto, pari a euro 19.595,98 lordi;

-risulta in armonia dell'articolo 7, comma 2, del Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, il quale prescrive che: "*In via eccezionale, per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero che assumono elevata rilevanza economica e complessità, il compenso viene stabilito previa pattuizione con il professionista*";

Precisato che l'individuazione del predetto compenso viene attuata altresì in considerazione di quanto disposto dall'art. 8 del Disciplinare medesimo, in base al quale, nel caso in cui la controversia si sia definita o si definisca con esito favorevole e con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune in misura maggiore rispetto alla spesa stanziata per l'incarico legale, l'Ente, fatti salvi i propri diritti, riconoscerà al proprio avvocato ogni maggior somma che dovesse essere concretamente recuperata dalla controparte soccombente, anche a seguito della instaurazione del procedimento esecutivo delle somme;

Precisato altresì che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa massima, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento della intera prestazione professionale, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente, fatto salvo il verificarsi di eventi sostanziali ovvero processuali non preventivabili al momento del conferimento dell'incarico, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio e fatta salva al contrario una rimodulazione del compenso in diminuzione in ragione dell'effettivo andamento della causa, sotto il profilo sostanziale o processuale, previa valutazione dell'Ufficio;

Precisato altresì che, in tali ultime ipotesi, l'impegno integrativo sarà assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso, senza necessità di sottoporre previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29 marzo 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'articolo 10 del D.Lgs 118/2011;

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di resistere e di costituirsi nel giudizio di appello promosso dall'avvocato Giuseppe Dicuonzo, davanti alla Corte di Appello di Cagliari avverso la Sentenza del Tribunale Civile

di Cagliari numero 1560/2017 pubblicata in data 18 maggio 2017;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda a formalizzare l'incarico al professionista di rappresentare e difendere il Comune di Sestu nella conseguente e necessaria attività di patrocinio;

Di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore del legale incaricato;

Di demandare al responsabile del Servizio Contenzioso l'assunzione dell'impegno di spesa a favore di tale professionista, per Euro 11.150,59, con imputazione sul titolo 01 - missione 01 – programma 11 - Capitolo 516 "Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali", Bilancio pluriennale 2017-2019, anno 2017;

Di considerare tale importo quale spesa massima dovuta al professionista per l'espletamento dell'attività professionale sopraccitate, fatti salvi:

-il rimborso delle spese "vive" di Legge documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente;

-il verificarsi di eventi ulteriori imprevisti e non preventivabili, sostanziali e/o processuali, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio, previa valutazione dell'Ufficio;

-l'applicazione dell'art. 8 del "Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali", richiamato in premessa;

Di disporre che qualora si verifichi tale eventualità l'impegno integrativo sarà assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso, senza necessità di sottoporre previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/09/2017

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 19/09/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARIA PAOLA SECCI	F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/09/2017 per: ☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **21/09/2017** al **06/10/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000); ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);	La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/09/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 06/10/2017 LA SEGRETARIO GENERALE F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.09.2017